

Comune di Cernobbio

Provincia di Como

**PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2017**

**Ex art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modifiche**

PREMESSA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

2 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato - città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando "E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La *tariffa di riferimento* rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito all'interno del presente piano, si fa riferimento al regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato contestualmente al presente piano finanziario (di seguito anche "PEF", nonché al regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

TIPOLOGIE D'INTERVENTO ESEGUITE

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede:

I giorni della raccolta per utenze domestiche :

	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
--	---------	----------	------------	----------	----------

UMIDO	•				•	
PLASTICA E METALLO			•			
CARTA E CARTONE			•			
VETRO						•
SECCO RESIDUO		•				

**LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE / PUBBLICHE**

PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
UMIDO	X	X(**)		X		X
PLASTICA E METALLO			X			
CARTA E CARTONE			X			
VETRO		X			X	
SECCO RESIDUO		X		X(**)		X

(**) SOLO ALBERGHI, RISTORANTI, TRATTORIE E BAR

PERIODO OTTOBRE – MAGGIO

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
--------	---------	-----------	---------	---------	--------

UMIDO	X			X		X
PLASTICA E METALLO			X			
CARTA E CARTONE			X			
VETRO		X			X	
SECCO RESIDUO		X		X (U.P.)*		X

(*) SOLO UTENZE PROTETTE: asilo nido, scuole, mense pubbliche, casa di riposo anziani, strutture socio-assistenziali

Per le utenze domestiche:

1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani;
2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani;
3. Raccolta settimanale porta a porta della frazione carta e cartone;
4. Raccolta settimanale porta a porta del vetro;
5. Raccolta settimanale porta a porta di plastica e metallo;
6. Pulizia meccanizzata delle strade comunali;
7. Vuotatura cestini e pulizia manuale di strade e piazze.

Sono presenti sul territorio comunale:

- Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della Caritas,
- Contenitori per la raccolta di pile esaurite;
- Contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti;

Servizi straordinari

Per servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili e servizi di spazzamento straordinari. Le attività straordinarie relative alla gestione dei rifiuti e spazzamento, possono riguardare, in tutto il territorio comunale: le attività inerenti alla rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali; interventi per incidenti stradali richiesti dalla Polizia Locale, Carabinieri e Polizia Stradale.

Gli interventi straordinari sono eseguite dall'appaltatore previa richiesta scritta del Responsabile dell'articolazione organizzativa competente.

E' in funzione un nuovo centro di raccolta rifiuti in via Matteotti 35/A che consente agli abitanti di Cernobbio e alle utenze non domestiche (ditte) che svolgono attività commerciali, direzionali, artigianali, ecc., in regola con il pagamento della tariffa sui rifiuti solidi urbani, di conferire i seguenti rifiuti: rottami di ferro, metalli, vetro, vegetali, cartone, legno, inerti, ingombranti, pneumatici, frigoriferi, lavatrici,

apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli vegetali, oli minerali. Le utenze non domestiche (ditte) potranno conferire solo i rifiuti che a norma dell'art. 184, comma 2, del Dlgs n. 152/2006, sono per qualità e quantità assimilati agli urbani. Dal mese di novembre 2014 l'ingresso è consentito anche agli abitanti del Comune di Carate Urio. L'accesso al centro di raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze domestiche utilizzando la tessera CRS e alle utenze non domestiche in possesso dell'apposito tesserino fornito dal comune durante i seguenti orari di apertura:

<i>ORARIO DI APERTURA</i>		
<i><u>orario invernale (da ottobre a marzo)</u></i>		
<i>martedì</i>	<i>9.00 - 12.00</i>	<i>13.00 - 16.00</i>
<i>giovedì</i>	<i>9.00 - 12.00</i>	<i>13.00 - 16.00</i>
<i>sabato</i>	<i>9.00 - 16.00</i>	
<i><u>orario estivo (da aprile a settembre)</u></i>		
<i>martedì</i>	<i>8.00 - 12.00</i>	<i>14.00 - 16.00</i>
<i>giovedì</i>	<i>8.00 - 12.00</i>	<i>14.00 - 16.00</i>
<i>sabato</i>	<i>8.00 - 13.00</i>	<i>15.00 - 18.00</i>

La quantità conferibile è quella che normalmente può essere trasportata con una autovettura con un massimo di due ingressi al Centro per ogni giorno di apertura. Se il conferimento avviene con l'uso di un motocarro o di un furgone, la quantità conferibile è pari a mc. 2,00 con un massimo di un ingresso al Centro per ogni giorno di apertura. L'utente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

L'Ufficio Territorio ha predisposto un manuale in distribuzione alle famiglie sul corretto utilizzo delle raccolte differenziate. In caso di dubbi su come smaltire un rifiuto è possibile contattare l'ufficio ambiente tramite posta elettronica, telefono e naturalmente direttamente durante gli orari di apertura al pubblico.

Sono installati lungo le vie e strade comunali n. 150 cestini porta rifiuti di cui 8 con annesso porta mozziconi. Per tutti i cestini viene assicurata la vuotatura settimanale; i cestini posizionati nel centro storico e lungo la passeggiata a lago vengono vuotati a cadenza giornaliera.

ANALISI RACCOLTA RIFIUTI

Nella successiva tabella vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto relativamente agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, 2015, 2016 nonché una previsione sulla produzione 2017:

C.e.r.	Rifiuto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
80318	toner per stampa esauriti	143	160	269	339	557	573	600
200101	imballaggi in carta e cartone	349610	322098	338255	394955	335979	335937	340000
150102	imballaggi in plastica	123360	0	0	0	0	0	0
150104	imballaggi metallici	13400	0	0	0	0	0	0
150106	imballaggi in materiali misti	0	166065	171890	179280	166920	157730	160000
150107	imballaggi in vetro	370320	379930	276800	275050	292270	342590	340000
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	126770	406710	402440	439120	432200	444160	450000
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	16	87	168	282	414	343	400
200123	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	5760	5790	5510	6670	8864	7888	8000
200125	oli e grassi commestibili	6675	8013	6820	9720	11708	11320	11000
200127	vernici, inchiostri, adesivi e resine	273	880	3466	6086	5918	6265	6000
200131	medicinali	164	233	239	355	401	462	450
200133	batterie e accumulatori	184	180	848	2247	919	609	600
200134	pile	141	157	187	0	0	0	0

200135	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	15695	11395	25974	8463	8700	7426	8000
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	0	0	63590	122030	119766	127880	130000
200140	metallo	50450	49740	37160	51050	45538	43442	45000
200201	rifiuti biodegradabili	214760	211360	199940	247840	243533	279112	25000
200301	rifiuti urbani non differenziati	1831140	1106080	1184330	1196860	1137400	1092430	1000000
200303	residui della pulizia stradale	51300	47140	58880	29490	21966	69080	70000
200307	rifiuti ingombranti	250280	238140	149260	143940	125174	140890	140000
200126	Oli minerali					852	852	850
200133	Pile e batterie					538	557	550
200136	RAEE					22509	25390	25000
200110	Stracci e indumenti smessi					6845	-	7000
170904	inerti					108613	130790	100000

L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

- il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);
- le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nella tabella 1 dell'allegato prospetto "DATI INPUT".

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da

parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

E' del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio.

AI fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla considerazione di una triplice metodologia:

1. una possibile ripartizione basata sui dati utilizzati per la preparazione del PEF 2013
2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate;
3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti.

Per la prima metodologia si sono considerati tutti i dati che hanno determinato il PEF 2013;

Per la seconda metodologia si sono considerate le superfici attraverso le quali avverrà la suddivisione analitica del tributo, come risultanti all'ufficio tributi comunale.

Per la terza metodologia si sono moltiplicate tali superfici per la produzione teorica di rifiuti, secondo gli stessi parametri contenuti nel D.P.R. 158/1999.

I risultati di tutte e tre le ripartizioni sono rilevabili dall'esame dell'allegato prospetto "CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE" presente in allegato.

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il primo criterio in quanto ritenuto maggiormente confacente allo spirito del dettato normativo, determinando una distribuzione dei costi pari al 41.59% per le utenze domestiche e al 58.41% per le utenze non domestiche, come già previsto per i ruoli precedenti.

L'accennata distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata per la parte variabile.

I criteri sopra descritti sono stati presi in considerazione al momento della determinazione dei costi

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA

La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel prospetto "SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI" presente in allegato.

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

L'art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che "La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999.

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura "binomia"):

- a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb).

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti nella tabella 2 "DATI PER UTENZE DOMESTICHE" del prospetto "DATI GENERALI" presente in allegato.

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd, per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze non domestiche, sono presenti nella tabella 3 "DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE" del prospetto "DATI GENERALI" presente in allegato.

L'INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giòva ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" emanato nel corso del 2013 dal Dipartimento delle Finanze.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2014, così come per il 2013, si è stabilito di modificare i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) in maniera tale da rendere più omogenee le tariffe tra le diverse classi di utenze domestiche.

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono presenti nella tabella 4 "COEFFICIENTI Ka e Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE" del prospetto "DATI GENERALI" presente in allegato.

L'INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2014 si è stabilito di operare una scelta di base, mantenendo i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) ridotti al minimo di legge per tutte le classificazioni previste dalla norma e basate sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo, sono presenti nella tabella 5 "COEFFICIENTI Ka e Kb PER LE UTENZE NON DOMESTICHE" del prospetto "DATI GENERALI" presente in allegato.

L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Nell'allegato prospetto "TARIFFE UTENZE DOMESTICHE" sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione.

L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Nell'allegato prospetto "TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE" sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione.